

REGOLAMENTO (UE) N. 264/2012 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 2012

che modifica il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215, paragrafo 2,

vista la decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran⁽²⁾, vieta la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dall'Unione all'Iran di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna.
- (2) Le misure adottate con il regolamento (UE) n. 961/2010 rispecchiano le preoccupazioni del Consiglio circa la natura del programma nucleare iraniano, mentre le misure adottate con il regolamento (UE) n. 359/2011⁽³⁾ rispecchiano le sue preoccupazioni per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran.
- (3) Il divieto relativo alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna è una misura dettata principalmente dalle preoccupazioni del Consiglio per il deterioramento della situazione dei diritti umani in Iran e dovrebbe pertanto essere inserito nel regolamento (UE) n. 359/2011. È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 359/2011.
- (4) Al tempo stesso, il regolamento (UE) n. 961/2010 sarà sostituito da un nuovo regolamento consolidato che non comprende la suddetta misura volta a prevenire la repressione interna.
- (5) Vista la gravità della situazione dei diritti umani in Iran, la decisione 2012/168/PESC del 23 marzo 2012, che modifica la decisione 2011/235/PESC concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone e entità in considerazione della situazione in Iran⁽⁴⁾, prevede una misura supplementare, vale a dire il divieto di esportare apparecchiature destinate ad essere usate dal regime iraniano per il controllo delle telecomunicazioni.
- (6) Poiché la misura in questione rientra nell'ambito del trattato, la sua attuazione richiede un'azione normativa a

livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

- (7) In considerazione della gravità della situazione dei diritti umani in Iran e conformemente alla decisione 2011/235/PESC, altre persone dovrebbero essere incluse nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011.
- (8) È opportuno inoltre aggiornare l'allegato II del regolamento (CE) n. 359/2011, in cui sono elencate le autorità competenti cui sono conferite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso, in base alle ultime informazioni fornite dagli Stati membri in merito all'identificazione delle autorità competenti.
- (9) Il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 359/2011 è così modificato:

1) sono inseriti gli articoli seguenti:

“*Articolo 1 bis*

È vietato:

- a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ad attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
- c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell'allegato III, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di dette attrezzature ovvero per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran;
- d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) e c).

⁽¹⁾ GU L 195 del 27.7.2010, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 281 del 27.10.2010, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 100 del 14.4.2011, pag. 1.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 85 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 1 ter

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato IV, originari o meno dell'Unione, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, senza il rilascio preventivo di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato II.

2. Le autorità competenti degli Stati membri, identificate nei siti web di cui all'allegato II, non rilasciano l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 se hanno fondati motivi per ritenere che le apparecchiature, le tecnologie o i software in questione sarebbero destinati a controlli o intercettazioni da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese e delle agenzie dell'Iran, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, sulle comunicazioni via internet o telefoniche in Iran.

3. L'allegato IV elenca soltanto le apparecchiature, le tecnologie o i software che possono essere utilizzati per controlli o intercettazioni sulle comunicazioni internet o telefoniche.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dall'autorizzazione.

Articolo 1 quater

1. È vietato:

- a) fornire, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per un uso in Iran, assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software elencati nell'allegato IV, alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso delle apparecchiature e delle tecnologie elencate nell'allegato IV o alla fornitura, all'installazione, al funzionamento o all'aggiornamento dei software elencati nell'allegato IV;
- b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi alle apparecchiature, alle tecnologie e ai software di cui all'allegato IV a qualsiasi persona, entità o organismo in Iran, o per uso in Iran;

c) fornire qualsiasi tipo di servizio di controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet al governo, agli enti pubblici, alle imprese e alle agenzie dell'Iran o a qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, o a loro beneficio diretto o indiretto, e

d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, a qualsiasi attività avente l'obiettivo o l'effetto di eludere i divieti di cui alle lettere a), b) o c),

a meno che l'autorità competente dello Stato membro interessato, identificata nei siti web di cui all'allegato II, non abbia preventivamente rilasciato un'autorizzazione sulla base dell'articolo 1 ter, paragrafo 2.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), per "controllo o intercettazione di telecomunicazioni o di comunicazioni internet" si intendono i servizi che, utilizzando in particolare le apparecchiature, le tecnologie o i software elencati nell'allegato IV, danno accesso a dati riguardanti le telecomunicazioni e le chiamate di un soggetto in entrata e in uscita, consentendo altresì la fornitura di tali dati, a fini di estrazione, decodifica, registrazione, trattamento, analisi e archiviazione o per qualsiasi altra attività connessa.;

- 2) le persone elencate nell'allegato I del presente regolamento sono aggiunte all'elenco che figura nell'allegato I;
- 3) il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato III;
- 4) Il testo che figura nell'allegato III del presente regolamento è aggiunto come allegato IV;
- 5) l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2012

Per il Consiglio
La presidente
C. ASHTON

ALLEGATO I

Elenco delle persone di cui all'articolo 1 punto 2

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
1.	ZARGHAMI Ezzatollah		In qualità di direttore della Radio Televisione della Repubblica islamica dell'Iran (IRIB), è responsabile di tutte le decisioni relative ai programmi. IRIB ha trasmesso le confessioni estorte a detenuti e una serie di "processi spettacolo" in agosto 2009 e dicembre 2011, in palese violazione delle norme internazionali in materia di equo processo e del diritto ad un giusto processo.	23.3.2012
2.	TAGHIPOUR Reza	Luogo di nascita: Maragheh (Iran) Data di nascita: 1957	Ministro dell'informazione e della comunicazione. In qualità di ministro dell'informazione, è uno degli alti funzionari responsabili della censura e del controllo delle attività su Internet, come pure di tutte le forme di comunicazione (in particolare, telefoni cellulari). I dati personali, i messaggi elettronici e le comunicazioni dei prigionieri politici vengono usati durante gli interrogatori. Più volte, dalle ultime elezioni presidenziali e durante le manifestazioni in piazza sono state interrotte le linee mobili, compresi i messaggi da telefoni cellulari, sono stati oscurati i canali televisivi satellitari ed è stato sospeso, o quantomeno rallentato, Internet a livello locale.	23.3.2012
3.	KAZEMI Toraj		Colonnello della polizia delle tecnologie e comunicazioni, ha annunciato di recente una campagna di reclutamento di hacker governativi per meglio controllare le informazioni su Internet e nuocere ai siti "nocivi".	23.3.2012
4.	LARIJANI Sadeq	Luogo di nascita: Najaf (Iraq) Data di nascita: 1960 o agosto 1961	Capo della magistratura, al quale spetta autorizzare e approvare tutte le condanne per reati qisas (per i quali è prevista la pena del taglione), hudud (reati contro Dio) e ta'zir (reati contro lo Stato). Sono comprese le condanne che comportano la pena di morte, la flagellazione e l'amputazione. Al riguardo, ha firmato di persona numerose condanne a morte in violazione delle norme internazionali, fra cui condanne per lapidazione (16 persone sono attualmente in attesa di lapidazione), esecuzioni per impiccagione, esecuzione di minori ed esecuzioni in pubblico, durante le quali, ad esempio, i prigionieri vengono appesi a un ponte davanti a migliaia di persone. Ha inoltre autorizzato condanne a pene corporali, quali amputazioni e versamento di acido negli occhi del condannato. Da quando Sadeq Larijani è in carica, si è verificato un netto aumento di arresti arbitrari di prigionieri politici, difensori dei diritti umani e minoranze. Dal 2009 sono inoltre aumentate drasticamente le esecuzioni. Sadeq Larijani è inoltre responsabile della sistematica inosservanza del diritto a un equo processo nei procedimenti giudiziari iraniani.	23.3.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
5.	MIRHEJAZI Ali		Vice capo dell'Ufficio della Guida suprema e capo della sicurezza. Appartenente alla cerchia ristretta della Guida suprema, è responsabile di aver ideato la repressione delle proteste, in atto dal 2009.	23.3.2012
6.	SAEEDI Ali		Rappresentante della Guida suprema in seno ai Pasdaran dal 1995, dopo una carriera militare trascorsa presso i servizi di intelligence dei Pasdaran. Questo incarico ufficiale ne fa l'anello di collegamento indispensabile tra gli ordini provenienti dall'Ufficio della Guida suprema e l'apparato repressivo dei Pasdaran.	23.3.2012
7.	RAMIN Mohammad-Ali	Luogo di nascita: Dezful (Iran) Data di nascita: 1954	Principale responsabile della censura in qualità di vice ministro incaricato della stampa fino al dicembre 2010, è stato direttamente responsabile della chiusura di numerosi organi di stampa riformisti (Etemad, Etemad-e Melli, Shargh, ecc.), della chiusura del Sindacato indipendente della stampa e dell'intimidazione o arresto di giornalisti.	23.3.2012
8.	MORTAZAVI Seyyed Solat	Luogo di nascita: Meibod (Iran) Data di nascita: 1967	Vice ministro dell'interno per gli affari politici. Responsabile di essere a capo della repressione delle persone che si esprimono in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione.	23.3.2012
9.	REZVANI Gholomani		Vice governatore di Rasht. Responsabile di gravi violazioni del diritto a un giusto processo.	23.3.2012
10.	SHARIFI Malek Ajdar		Capo della magistratura nell'Azerbaigian orientale. Responsabile di gravi violazioni del diritto a un giusto processo.	23.3.2012
11.	ELAHI Mousa Khalil		Procuratore di Tabriz. Responsabile di dirigere la commissione di gravi violazioni dei diritti dell'uomo per quanto attiene al diritto a un giusto processo.	23.3.2012
12.	FARHRADI Ali		Procuratore di Karaj. Responsabile di aver chiesto la pena capitale per un minorenne, in grave violazione dei diritti umani.	23.3.2012
13.	REZVANMANESH Ali		Procuratore. Responsabile di aver chiesto la pena capitale per un minorenne, in grave violazione dei diritti umani.	23.3.2012
14.	RAMEZANI Gholamhosein		Comandante del Corpo dei guardiani della rivoluzione islamica (IRGC) per l'intelligence. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani contro persone che si esprimono in difesa dei loro diritti legittimi, compresa la libertà di espressione. A capo del dipartimento responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti.	23.3.2012
15.	SADEGHI Mohamed		Colonnello e addetto al reparto tecnico e di cyber intelligence dell'IRGC. Responsabile dell'arresto e della tortura di blogger/giornalisti.	23.3.2012

	Nome	Informazioni identificative	Motivi	Data di inserimento nell'elenco
16.	JAFARI Reza		Capo della procura speciale per la cibercriminalità. Incaricato di arrestare, detenere e perseguire blogger e giornalisti.	23.3.2012
17.	RESHTE-AHMADI Bahram		Vice procuratore a Teheran. A capo della procura di Evin. Responsabile di negare ai difensori dei diritti umani e ai prigionieri politici l'esercizio di diritti, quali il diritto di visita e altri diritti dei detenuti.	23.3.2012

ALLEGATO II

Il testo seguente è aggiunto come allegato III al regolamento (UE) n. 359/2011:

«ALLEGATO III

Elenco del materiale di cui all'articolo 1 bis che potrebbe essere usato per la repressione interna

1. Armi da fuoco, munizioni e accessori connessi:
 - 1.1 armi da fuoco non sottoposte ad autorizzazione dai punti ML 1 e ML 2 dell'elenco comune delle attrezzature militari;
 - 1.2 munizioni specificamente progettate per le armi da fuoco elencate al punto 1.1 e loro componenti appositamente progettati;
 - 1.3 congegni di mira non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
2. Bombe e granate non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
3. Veicoli:
 - 3.1 veicoli equipaggiati con un cannone ad acqua, appositamente progettati o modificati a fini antisommossa;
 - 3.2 veicoli specificamente progettati o modificati per essere elettrificati onde respingere gli assalitori;
 - 3.3 veicoli specificamente progettati o modificati per rimuovere barricate, incluse apparecchiature da costruzione con protezione balistica;
 - 3.4 veicoli specificamente progettati per il trasporto dei detenuti e/o degli imputati in custodia preventiva;
 - 3.5 veicoli specificamente progettati per installare barriere mobili;
 - 3.6 componenti per i veicoli di cui ai punti da 3.1 a 3.5, specificamente progettati a fini antisommossa.

Nota 1 Questo punto non sottopone ad autorizzazione i veicoli specificamente progettati a fini antincendio.

Nota 2 Ai fini del punto 3.5 il termine "veicoli" include i rimorchi.
4. Sostanze esplosive e attrezzature collegate:
 - 4.1 apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e i relativi componenti appositamente progettati, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, limitatori di tensione o azionatori antincendio a sprinkler);
 - 4.2 cariche esplosive a taglio lineare non sottoposte ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari;
 - 4.3 altri esplosivi non sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari e sostanze collegate:
 - a) amatolo;
 - b) nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5% di azoto);
 - c) nitroglicole;
 - d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e) cloruro di picrile;
 - f) 2,4,6 trinitrotoluene (TNT).
5. Apparecchiature protettive non sottoposte ad autorizzazione dal punto ML 13 dell'elenco comune delle attrezzature militari:
 - 5.1 giubbotto antiproiettile per la protezione da armi da fuoco e/o da taglio;

5.2 elmetti con protezione balistica e/o protezione da antiframezzazione, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici.

Nota: questo punto non sottopone ad autorizzazione:

— *le apparecchiature specificamente progettate per attività sportive;*

— *le apparecchiature specificamente progettate per esigenze di sicurezza sul lavoro.*

6. Simulatori, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dal punto ML 14 dell'elenco comune delle attrezzature militari, per la formazione nell'uso delle armi da fuoco, e software appositamente progettato.
 7. Apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche e amplificatori d'immagine, diversi da quelli sottoposti ad autorizzazione dall'elenco comune delle attrezzature militari.
 8. Filo spinato tagliente.
 9. Coltelli militari, coltelli e baionette da combattimento con lama eccedente in lunghezza i 10 cm.
 10. Apparecchiature di fabbricazione specificamente progettate per gli articoli di cui al presente elenco.
 11. Tecnologia specifica per lo sviluppo, la fabbricazione o l'uso degli articoli di cui al presente elenco.»
-

ALLEGATO III

Il testo seguente è aggiunto come allegato IV al regolamento (UE) n. 359/2011:

"ALLEGATO IV

Apparecchiature, tecnologie e software di cui agli articoli 1 ter e 1 quater**Nota generale**

Fatto salvo il contenuto del presente allegato, quest'ultimo non si applica a:

- a) apparecchiature, tecnologie o software che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio ⁽¹⁾ o nell'elenco comune delle attrezzature militari o
- b) software che sono progettati per essere installati dall'utilizzatore senza ulteriore significativa assistenza da parte del fornitore e che sono generalmente disponibili al pubblico in quanto venduti direttamente, senza restrizioni, nei punti di vendita al dettaglio, in uno dei seguenti modi:
 - i) al banco;
 - ii) per corrispondenza;
 - iii) mediante transazione elettronica o
 - iv) su ordinazione telefonica o
- c) software che sono di pubblico dominio.

Le categorie A, B, C, D e E fanno riferimento alle categorie di cui al regolamento (CE) n. 428/2009.

Per "apparecchiature, tecnologie e software" ai sensi dell'articolo 1 ter si intende quanto segue:

A. Elenco delle apparecchiature

- apparecchiature di ispezione approfondita di pacchetti
- apparecchiature di intercettazione delle reti, incluse le apparecchiature di gestione delle intercettazioni (IMS) e le apparecchiature di link intelligence per la conservazione dei dati
- apparecchiature di controllo delle radiofrequenze
- apparecchiature di interferenze di reti e satelliti
- apparecchiature di infezione a distanza
- apparecchiature di riconoscimento/trattamento vocale
- apparecchiature di intercettazione e controllo IMSI ⁽²⁾, MSISDN ⁽³⁾, IMEI ⁽⁴⁾ e TMSI ⁽⁵⁾

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

⁽²⁾ IMSI sta per "International Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile internazionale). Si tratta di un codice di identificazione unico per ciascun dispositivo di telefonia mobile, che è integrato nella carta SIM e consente di identificare quest'ultima tramite le reti GSM e UMTS.

⁽³⁾ MSISDN sta per "Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number" (numero di rete digitale integrata nei servizi dell'abbonato mobile). È un numero unico per l'identificazione di un abbonamento ad una rete mobile GSM o UMTS. In altri termini, è il numero di telefono attribuito alla carta SIM di un telefono mobile e pertanto identifica un abbonato mobile nonché l'IMSI, ma per instradare le chiamate tramite l'abbonato.

⁽⁴⁾ IMEI sta per "International Mobile Equipment Identity" (identificatore internazionale apparecchiature mobili). È un numero, solitamente unico, che permette di identificare i telefoni mobili GSM, WCDMA e IDEN e alcuni telefoni satellitari. Di solito si trova stampato all'interno dello scomparto della batteria del telefono. L'intercettazione (telefonica) può essere specificata mediante il suo numero IMEI nonché l'IMSI e l'MSISDN.

⁽⁵⁾ TMSI sta per "Temporary Mobile Subscriber Identity" (identità utente mobile temporanea). Si tratta dell'identità più comunemente trasmessa tra telefono mobile e rete.

- apparecchiature di intercettazione e controllo tattici SMS ⁽¹⁾, GSM ⁽²⁾, GPS ⁽³⁾, GPRS ⁽⁴⁾, UMTS ⁽⁵⁾, CDMA ⁽⁶⁾ e PSTN ⁽⁷⁾
 - apparecchiature di intercettazione e controllo DHCP ⁽⁸⁾, SMTP ⁽⁹⁾ e GTP ⁽¹⁰⁾
 - apparecchiature di riconoscimento morfologico e di analisi morfologica
 - apparecchiature forensi a distanza
 - apparecchiature di motori di trattamento semantico
 - apparecchiature WEP e WPA di violazione di codici
 - apparecchiature di intercettazione per protocollo VoIP proprietario e standard
- B. Non utilizzato
- C. Non utilizzato
- D. “Software” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzo” delle apparecchiature specificate sopra in A.
- E. “Tecnologie” per lo “sviluppo”, la “produzione” o l’“utilizzo” delle apparecchiature specificate sopra in A.

Le apparecchiature, le tecnologie e i software di queste categorie rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato solo nella misura in cui rispondono alla descrizione generale di “sistemi di intercettazione e controllo di internet e delle comunicazioni telefoniche e satellitari”.

Ai fini del presente allegato, per “controllo” si intende l’acquisizione, l’estrazione, la decodificazione, la registrazione, il trattamento, l’analisi e l’archiviazione del contenuto di una chiamata o dei dati della rete.”

⁽¹⁾ SMS sta per “Short Message System” (servizio di messaggi brevi).

⁽²⁾ GSM sta per “Global System for Mobile Communications” (sistema mondiale di comunicazioni mobili).

⁽³⁾ GPS sta per “Global Positioning System” (sistema di localizzazione globale via satellite).

⁽⁴⁾ GPRS sta per “General Package Radio Service” (sistema di trasmissione radio a pacchetto).

⁽⁵⁾ UMTS sta per “Universal Mobile Telecommunication System” (sistema universale di comunicazioni mobili).

⁽⁶⁾ CDMA sta per “Code Division Multiple Access” (accesso multiplo a divisione di codice).

⁽⁷⁾ PSTN sta per “Public Switch Telephone Networks” (rete telefonica pubblica commutata).

⁽⁸⁾ DHCP sta per “Dynamic Host Configuration Protocol” (protocollo di configurazione dinamica tramite host).

⁽⁹⁾ SMTP sta per “Simple Mail Transfer Protocol” (protocollo semplice per il trasferimento di posta).

⁽¹⁰⁾ GTP sta per “GPRS Tunneling Protocol” (protocollo di tunneling per GPRS).

ALLEGATO IV

L'allegato II del regolamento (UE) n. 359/2011 è sostituito dal testo seguente:

"ALLEGATO II

Siti web per informazioni sulle autorità competenti e indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

BELGIO

<http://www.diplomatie.be/eusanctions>

BULGARIA

<http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519>

REPUBBLICA CECA

<http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce>

DANIMARCA

<http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/>

GERMANIA

<http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html>

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

<http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519>

GRECIA

<http://www1.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html>

SPAGNA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCIA

<http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/>

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.html

CIPRO

<http://www.mfa.gov.cy/sanctions>

LETTONIA

<http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539>

LITUANIA

<http://www.urm.lt/sanctions>

LUSSEMBURGO

<http://www.mae.lu/sanctions>

UNGHERIA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAESI BASSI

<http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties>

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

<http://www.msz.gov.pl>

PORTOGALLO

<http://www.min-nestrangeiros.pt>

ROMANIA

<http://www.mae.ro/node/154>

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVACCHIA

<http://www.foreign.gov.sk>

FINLANDIA

<http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet>

SVEZIA

<http://www.ud.se/sanktioner>

REGNO UNITO

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea

Commissione europea
Servizio degli strumenti di politica estera (FPI)
Ufficio EEAS 02/309
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgio)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu.
